

*Notiziario Sindacale
del 14 gennaio 2026*

Alle SCUOLE di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Sommario:

- *Comunicato Ufficio legale - valutazione del servizio militare per le graduatorie docenti ed ata anche se non svolto in costanza di nomina*

* COMUNICATO UFFICIO LEGALE - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE PER LE GRADUATORIE DOCENTI ED ATA ANCHE SE NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA

Riportiamo di seguito il Comunicato del nostro Ufficio legale:



Roma 13 gennaio 2026
Prot. 8-Segr/ES/SG/UL/ricorso servizio militare

Oggetto: valutazione del servizio militare per le graduatorie docenti ed ata anche se non svolto in costanza di nomina

L'Ufficio legale ha redatto una sintesi in merito la valutazione del servizio militare nelle graduatorie del personale ATA o docente atteso il significativo **contrasto** giurisprudenziale tra la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato.

L'analisi si articola sulla base della normativa ministeriale e delle diverse interpretazioni fornite dai massimi organi di giustizia.

1. Personale ATA

Per il personale ATA, il Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 (e il precedente D.M. n. 50/2021) stabilisce, nell'Allegato A, una distinzione fondamentale:

Servizio prestato in costanza di rapporto di impiego: Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati sono considerati "servizio effettivo reso nella medesima qualifica". A tale servizio viene attribuito il punteggio pieno, pari a 6 punti per anno (0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) [CORTE DI CASSAZIONE, Ordinanza n. 17861-2025 del 02-07-2025].

Servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego: Se svolto al di fuori di un rapporto di lavoro, il servizio militare è considerato "come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali". In questo caso, il punteggio è ridotto a 0,60 punti per anno (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) [CORTE DI CASSAZIONE, Ordinanza n. 17861-2025 del 02-07-2025].

La medesima valutazione ridotta si applica anche al “servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva” [Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T. A.].

2. Personale Docente

Per il personale docente, le ordinanze ministeriali che disciplinano le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), come l’O.M. n. 88/2024, hanno adottato un approccio ancora più restrittivo. In base a tali atti, il servizio militare è valutabile come servizio specifico (e quindi con punteggio pieno) solo se prestato in costanza di nomina [Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza 3 aprile 2025, n. 2854].

3. Il Contrasto Giurisprudenziale

Questa differenziazione normativa è al centro di un aspro dibattito giurisprudenziale che vede contrapposti gli orientamenti della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

L’Orientamento della Corte di Cassazione (“Giudice Ordinario del lavoro”)

La Corte di Cassazione, con un orientamento consolidatosi a partire dalla sentenza n. 22429/2024, **ritiene legittima la differenziazione** di punteggio operata dai decreti ministeriali per il personale ATA [CORTE DI CASSAZIONE, Ordinanza n. 17861-2025 del 02-07-2025]. Le argomentazioni della Suprema Corte si fondano sui seguenti pilastri:

La Corte di Cassazione ha statuito che la norma primaria: «impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell’attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l’Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.» [CORTE DI CASSAZIONE, Ordinanza n. 17861-2025 del 02-07-2025].

L’Orientamento del Consiglio di Stato (Giudice Amministrativo)

Il Consiglio di Stato, con un orientamento consolidato e **diametralmente opposto**, ritiene illegittima la normativa ministeriale che riduce o azzerava il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto, sostenendo che debba essere sempre valutato con il punteggio pieno [Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza 3 aprile 2025, n. 2854].

Le principali argomentazioni sono:

Interpretazione costituzionalmente orientata: L’art. 52 della Costituzione, stabilendo che l’adempimento del dovere di difesa della Patria “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, impone una tutela ampia che previene qualsiasi forma di penalizzazione, inclusa quella nell’accesso al lavoro tramite le graduatorie.

Il Consiglio di Stato ha affermato che: «Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della menzionata regola costituzionale di cui all’art. 52 della Costituzione». [Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza 3 aprile 2025, n. 2854].

4. Chi Prevale? La Ripartizione della Giurisdizione

La domanda su quale orientamento “prevalga” non trova una risposta univoca, poiché l’esito di un’azione legale dipende dal giudice adito, in virtù della ripartizione della giurisdizione nel sistema italiano.

Giudice Amministrativo (TAR e Consiglio di Stato): Ha giurisdizione sulle controversie che mirano all’annullamento di un atto amministrativo generale, come il decreto ministeriale che istituisce le

graduatorie. Un aspirante che impugna il decreto ministeriale dinanzi al TAR, chiedendone l'annullamento nella parte in cui prevede la valutazione ridotta, **ha elevate probabilità di ottenere una sentenza favorevole**, in linea con l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato. In questo caso, il giudice annulla la norma regolamentare illegittima, obbligando l'amministrazione a ricalcolare il punteggio.

Giudice Ordinario (Tribunale del Lavoro e Corte di Cassazione): Ha giurisdizione quando la domanda è diretta all'accertamento di un diritto soggettivo, come il diritto al corretto punteggio, chiedendo al giudice di disapplicare l'atto amministrativo ritenuto illegittimo. Chi sceglie questa via si scontra con l'orientamento della Corte di Cassazione, che, come visto, ritiene legittima la differenziazione del punteggio. Pertanto, sebbene alcuni tribunali di primo grado possano accogliere il ricorso, le probabilità di una riforma **negativa in appello o in Cassazione sono molto alte**.

In conclusione, non esiste una prevalenza assoluta di un orientamento sull'altro. L'esito di un ricorso è strettamente legato alla scelta del percorso giurisdizionale. Questo profondo contrasto tra le supreme giurisdizioni genera una significativa incertezza del diritto, che potrebbe essere risolta in via definitiva solo da un intervento chiarificatore del legislatore o da una pronuncia della Corte Costituzionale.

5. Tempistica

Le tempistiche per la proposizione di un ricorso giudiziario avverso gli atti relativi alle graduatorie del personale scolastico sono differenti a seconda del giudice adito: Tribunale Amministrativo Regionale o Giudice del Lavoro.

TAR: Il termine generale per l'impugnazione di un atto amministrativo dinanzi al TAR è di 60 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale.

Giudice del lavoro: Una volta pubblicata la graduatoria definitiva, l'aspirante può presentare ricorso al Giudice del Lavoro, non essendo indicati specifici termini a scopo prudenziale è preferibile proporre il ricorso entro 5 anni, inoltre, è sempre preferibile entro 10 gg. dalla pubblicazione della graduatoria definitiva presentare un reclamo.

Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale
Stefania Belgini